

Codice A1906A

D.D. 2 aprile 2020, n. 78

L.r. 23/16 - Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in Loc. Fontanone nel Comune di Rivalta di Torino. Proponente Società CAVE SANGONE S.p.A. POSM0330T



ATTO N. DD-A19 78

DEL 02/04/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: L.r. 23/16 – Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in Loc. Fontanone nel Comune di Rivalta di Torino. Proponente Società CAVE SANGONE S.p.A. POSM0330T

Considerato che:

il sig. Renato Fechino, in qualità di legale rappresentante della Società CAVE SANGONE S.p.A, con sede legale in Via San Luigi n. 130, 10040 Rivalta di Torino TO, COD.FISC./PIVA 0019010017, in data 20 marzo 2020 con nota prot. n. 3372/A1906A, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza ai sensi dell'art. 19 della l.r. 23/2016, per la proroga dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 121 del 20 marzo 2017, per la coltivazione della cava sita in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, per un periodo di mesi 18;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle ll.rr. 23/2016 e 44/2000;

il sito è ricompreso nell'area contigua delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

Visti:

la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 54-20705/2016 del 05/08/2016 con la quale la fase di verifica della VIA si è conclusa con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione;

la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 121 del 20 marzo 2017, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale, fino al 20 marzo 2020;

l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino n. 1144/61 del 12 gennaio 2017 ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 12 gennaio 2022;

Valutato che:

a seguito di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 18 aprile 2019 era emerso che rimanevano da completare le fasi di rimodellamento morfologico dell'area di cava e il recupero ambientale. Dalla documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di proroga emerge che restano attualmente da completare soltanto i lavori di recupero ambientale per i quali si rende necessaria la proroga dell'autorizzazione per la cava di località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino per la quale è stata presentata istanza in data 20/03/2020, prot. 3372, dal sig. Renato Fecchino in qualità di legale rappresentante della società CAVE SANGONE S.p.A..

Considerato che:

l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione della VIA, ai sensi della l.r. 40/98 e D.lgs 152/2006, con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 54-20705/2016 del 05/08/2016;

la Società CAVE SANGONE S.p.A. è titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 121 del 20 marzo 2017;

l'istanza di proroga di 18 mesi interessa esclusivamente i lavori di recupero ambientale già previsti dal progetto autorizzato.

Da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza per la proroga dell'autorizzazione per la cava di località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, richiesta esclusivamente per il completamento dei lavori di recupero ambientale, avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 19 comma 5 e 7 della l.r. 23/2016;
- accertata congruità dei lavori di scavo eseguiti dall'attuale conduttore con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato;

considerato inoltre che il progetto stesso:

- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste in una proroga dei tempi alle stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo;

Considerato che:

la proroga dei termini richiesta per 18 mesi serve per il completamento dei lavori di recupero ambientale, della cava di località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, sui mappali identificati al N.C.T. del Comune di Rivalta di Torino nel Foglio n. 14, particelle n. 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75;

è stato necessario ricalcolare la garanzia fidejussoria con una posticipazione all'anno 2022 e di ulteriori 36 mesi per le cure colturali al recupero ambientale e quindi, rispetto a quanto previsto nella garanzia vigente ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016; a seguito della posticipazione, la nuova garanzia dovrà essere pari a 106.750,00 € (centoseimilasettecentocinquanta/00), importo sostitutivo della fidejussione in essere.

Ritenuto di accogliere l'istanza ex l.r. 23/2016 di proroga per il completamento dei lavori di recupero ambientale, per la cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino per un periodo di 18 mesi, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concessa all' Impresa CAVE SANGONE S.p.A., con sede legale in Via San Luigi n. 130, cap. 10040 Rivalta di Torino (TO), la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 20 settembre 2021 per il completamento dei lavori di recupero ambientale, della cava di località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino;
- la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a 106.750,00 € (centoseimilasettecentocinquanta/00). La nuova polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo determinazione dirigenziale n. 121 del 20 marzo 2017;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino n. 1144/61 del 12 gennaio 2017 ai sensi del d.lgs 42/2004;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visti gli atti d'ufficio e il progetto allegato all'istanza.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 -17401 del 30 maggio 2002
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:
di concedere all' Impresa CAVE SANGONE S.p.A., con sede legale in Via San Luigi n. 130, cap. 10040 Rivalta di Torino (TO), la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 20 settembre 2021 per il completamento dei lavori di recupero ambientale, della cava di località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino;

di stabilire che:

la Società CAVE SANGONE S.p.A., deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, una nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016, sostitutiva della precedente pari a 106.750,00 € (centoseimilasettecentocinquanta/00). La nuova garanzia fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino n. 1144/61 del 12 gennaio 2017 ai sensi del d.lgs 42/2004;

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo, determinazione dirigenziale n. 121 del 20 marzo 2017;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Rivalta di Torino e all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese, per quanto di competenza;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini